

SCHEMA DI CONVENZIONE

Affidamento in concessione del servizio di gestione degli impianti sportivi comunali di Via Ceresina e di Via Pirandello: palestra “M. Kolbe” in orario extrascolastico, campo da calcio “F. Mengato” con annesse pertinenze e aree scoperte (spogliatoi, sala polivalente, uffici, ecc.).

TRA

- **Il Comune di Selvazzano Dentro** (C.F. 8001010288 e P. I.V.A. n. 01886500287), di seguito denominato Comune - rappresentato da ***** nato a ***** il *****, che interviene ai sensi dell’art. 107, comma III, del D. Lgs. N. 267/00 e domiciliato per la carica rivestita in via Guido Puchetti, 1 - Selvazzano Dentro, presso la sede del Comune ed in base Decreto sindacale n. 06/2011 prot. n. 13132 del 01.04.2011;

E

..... con sede a in vian. di seguito denominato "Gestore", rappresentato dal sig. . ***** nato a ***** il *****, domiciliato per la carica rivestita a in via

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - CONTENUTI

Formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione i seguenti documenti anche se non materialmente allegati:

- l’offerta presentata dal gestore in sede di selezione;
- la deliberazione di G.C. n° 160 del 05.08.2014 con la quale sono stati forniti indirizzi per l’attivazione di procedura selettiva relativa alla gestione degli impianti sportivi comunali di Via Ceresina e di Via Pirandello: palestra “M. Kolbe” in orario extrascolastico, campo da calcio “F. Mengato” con annesse pertinenze e aree scoperte (spogliatoi, sala polivalente, uffici, ecc e percorso vita);
- l’avviso di selezione pubblica approvato con la determinazione n° 535 del 06.08.2014 di esecuzione della citata deliberazione di G.C. n° 160 del 05.08.2014;

Le parti contraenti dichiarano di conoscere, accettare ed osservare quanto contenuto nel “Regolamento per la gestione e l’utilizzo degli impianti sportivi comunali”, approvato con Deliberazione Consiliare n. 15 del 07.04.2003 e s.m.i.;

ART. 2 - OGGETTO E DURATA DELLA CONCESSIONE

Il Comune di Selvazzano Dentro concede a(d’ora in poi denominato Gestore) la gestione dei seguenti impianti sportivi comunali: impianti sportivi comunali di Via Ceresina e di Via Pirandello: palestra “M. Kolbe” in orario extrascolastico (disponibilità di massima dell’impianto come da allegato “1A”), campo da calcio “F. Mengato” con annesse pertinenze e aree scoperte (spogliatoi, sala polivalente, uffici, ecc).

Gli immobili, le strutture, gli arredi e le attrezzature, sono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, perfettamente noti al gestore: relativamente ad essi le parti andranno a redigere, entro e non oltre trenta giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, un analitico verbale di consistenza e consegna di beni mobili ed immobili concessi. Il verbale indicherà nei dettagli lo stato manutentivo delle diverse strutture che compongono l’impianto, delle attrezzature sportive, dei macchinari, degli impianti tecnologici e degli arredi, anche in relazione al rispetto della vigente normativa sulla sicurezza. In relazione a ciò si definiranno gli eventuali obblighi e diritti delle parti. La gestione degli impianti sportivi avrà decorrenza dal 1° settembre 2014 fino al 31.08.2016;

ART. 3 – NORME GENERALI DI GESTIONE

Al Comune spettano gli indirizzi di politica sportiva, nonché la programmazione e l’utilizzo degli impianti, ai sensi del vigente Regolamento comunale.

Il Gestore deve assicurare il regolare funzionamento dell’impianto, con l’obbligo di osservare tutte le norme di sicurezza ed igiene, i Regolamenti comunali e le disposizioni di legge in materia,

applicabili e compatibili con la natura dell'impianto in oggetto, tenuto conto di quanto previsto dal successivo art. 5.

Il Comune si riserva l'utilizzo gratuito degli impianti fino ad un massimo di 10 utilizzi gratuiti per la palestra e fino ad un massimo di 4 utilizzi gratuiti per il campo da calcio.

La disciplina di tali utilizzi dovrà avvenire in accordo con il Gestore nel rispetto del periodo minimo di 15 giorni di preavviso.

ART. 4 - ONERI A CARICO DEL GESTORE

Sono a carico del Gestore:

- 1) la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto da parte di un responsabile il cui nominativo dovrà essere tempestivamente comunicato al Comune;
- 2) pulizia dell'impianto, degli spogliatoi, dei servizi e delle aree annesse all'impianto;
- 3) apertura e chiusura dell'impianto secondo gli orari stabiliti e sorveglianza sull'accesso all'impianto medesimo degli utenti e del pubblico, nonché la necessaria opera di guardiania e custodia;
- 4) allestimento completo del campo da calcio scoperto per garantirne la piena utilizzazione;
- 5) la conduzione degli impianti tecnologici;
- 6) le opere di manutenzione ordinaria, come specificato al successivo art. 5;
- 7) lo smaltimento dei rifiuti nelle forme in uso presso il Comune di Selvazzano Dentro;
- 8) il rispetto dell'applicazione delle normative vigenti in materia di divieto di fumo nei locali pubblici;
- 9) la programmazione dell'attività sportiva entro settembre di ogni anno che dovrà essere comunicata al Comune entro il 1° ottobre di ogni anno.
- 10) l'autorizzazione all'Amministrazione Comunale, previo accordo con il gestore e per un massimo di 10 utilizzi gratuiti per la palestra e fino ad un massimo di 4 utilizzi gratuiti per il campo da calcio per manifestazioni sportive che hanno rilevanza promozionale per il Comune Selvazzano Dentro con un preavviso di almeno 15 giorni da inviare anche via fax o via mail.
- 11) il pagamento del 50% delle spese di gas, energia elettrica, acqua e telefono del solo campo da calcio "F. Mengato" con aree scoperte, spogliatoi, sala polivalente, uffici ecc; il restante importo del 50% rimarrà a carico del Comune. Per questo aspetto intratterrà rapporti con l'Ufficio Tecnico Comunale.

Il Gestore deve espletare, con oneri a proprio carico, tutte le eventuali pratiche amministrative richieste dalle normative vigenti, necessarie per l'adempimento degli oneri sopra elencati.

Il Gestore si obbliga a mantenere l'impianto in perfetto stato d'efficienza e conservazione, così da poterlo riconsegnare al Comune al termine della concessione in perfetto stato di funzionalità.

Il Gestore ha l'obbligo di comunicare ogni modifica del proprio assetto giuridico, nonché ogni eventuale modifica statutaria. Il Comune si riserva di valutare se le modifiche siano tali da richiedere una revisione della presente convenzione.

ART. 5 – MANUTENZIONE ORDINARIA

La manutenzione ordinaria comprende tutti gli interventi di riparazione, rinnovamento o sostituzione delle finiture degli edifici, oltre a quelli necessari per integrare e mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, nonché ogni elemento facente parte integrante degli impianti sportivi così come individuato all'art. 2.

Gli interventi più significativi indicati a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, sono di seguito descritti:

a) MANUTENZIONE ORDINARIA GENERALE

- Pulizia di grondaie e degli scarichi dei pluviali.
- Sigillatura dei giunti delle colonne di scarico non incassate.
- Sostituzione di sigilli o coperti dei pozzetti e delle vasche biologiche.
- Espurghi periodici.
- Sostituzione di ferramenta e di organi funzionali.
- Sistemazione dei telai di infissi e serramenti.

- Pulizia dalle erbe infestanti.
- Lisciatura e lucidatura dei pavimenti.
- Riprese di pavimenti e rivestimenti con sostituzione delle piastrelle rotte o mancanti.
- Ripristino di tratti di battiscopa con eventuali sostituzioni.
- Riparazione di ringhiere, cancelli, infissi, ecc.
- Riparazione e sostituzione di alcuni tratti di recinzione e relativi paletti di sostegno.
- Verniciatura conservativa di paletti, recinzioni, ringhiere, cancelli, infissi, ecc.
- Tinteggiature e verniciature interne agli edifici, comprese le parti comuni.
- Manutenzione e pulizia di gabinetti, docce, lavatoi ed altri apparecchi sanitari.
- Sostituzione di sanitari e cassette di scarico danneggiate.
- Riparazione di rubinetteria.
- Sostituzione di guarnizioni, eccentrici, manicotti, flessibili, ecc.
- Manutenzione periodica dei mezzi e sistemi di prevenzione incendio
- Manutenzione e riparazione ordinaria dell'impianto elettrico
- Manutenzione e riparazione ordinaria di apriporta, citofoni, luci scale, impianti ampli fonici.
- Fornitura e sostituzione di lampade di qualsiasi tipo ad eccezione degli aeratori e delle lampade poste sulle torri dei campi da gioco e nella palestra.
- Manutenzione e riparazione impianti luce d'emergenza.
- Manutenzione e pulizia aree esterne recintate ed individuate nelle planimetrie indicate
- Manutenzione ordinaria del sistema di raccolta delle acque bianche (pulizia periodica pozzetti, e botole ecc.).
- Tutela igienica (pulizia) delle aree con svuotamento dei cestini e smaltimento del materiale con frequenza variabile secondo la necessità.
- Pulizia e svuotamento dei cestini porta-rifiuti
- Manutenzione ordinaria degli impianti termici secondo le norme vigenti. Con eccezione di quanto contenuto all'art. 6, rimangono esclusi tutti gli interventi di modifica, riammodernamento, adeguamento ed installazione di nuove apparecchiature. Sono escluse le responsabilità derivate da danni e disservizi provocati da materiali stoccati nei vani tecnici dal Comune o da terzi da esso autorizzati. Sono escluse le responsabilità derivate da danni o disservizi provocati da interventi svolti da personale incaricato dal Comune o da personale di Imprese aggiudicatari di lavori nell'ambito degli impianti sportivi.

b) MANUTENZIONE ORDINARIA CAMPO DA GIOCO

- pettinatura
- bagnatura e tutte le disposizioni previste per la corretta conduzione del campo in erba sintetica
- riparazione di parti della rete di recinzione
- riparazione di parti fisse e mobili dei campi di gioco (quali porte, reti, bandierine, tabelloni, retine)

c) MANUTENZIONE ORDINARIA FUNZIONALE

- impianto irrigazione automatica campi da calcio
- ripristino parti fisse (porte, tabelloni, panchine squadre).

Il gestore è inoltre tenuto ad effettuare:

- la manutenzione e la riparazione di attrezzature sportive;
- in generale la segnalazione ai tecnici comunali preposti di problemi che presuppongono interventi di tipo straordinario;
- il primo intervento in caso di emergenze (perdite di gas, di acqua, ecc.), con immediata informazione ai tecnici comunali per i ripristini o, in caso di urgenza, agli Enti preposti (Enel, Vigili del Fuoco, ecc.).

ART. 6 - ONERI A CARICO DEL COMUNE DI SELVAZZANO DENTRO

Sono a carico del Comune:

- a) l'erogazione al Gestore del contributo di €=/anno
- b) Il pagamento da parte dell'Amministrazione Comunale del contributo per il servizio reso dal gestore è effettuato per l'ultimo quadrimestre 2014 in un'unica soluzione alla firma della

convenzione. Il Gestore si impegna a trasmettere a consuntivo copia del suo bilancio corredato dallo stato patrimoniale e dal conto economico.

Per gli anni successivi il pagamento del contributo è effettuato in tre (3) rate quadrimestrali che saranno liquidate entro il 30.04., 31.08 ed annualmente, a seguito della presentazione del bilancio corredato dallo stato patrimoniale e dal conto economico, verrà erogata l'ultima rata a saldo del contributo annuale.

La prima rata sarà oggetto di un acconto pari del 50% dell'importo della medesima da liquidarsi entro il 28/02 di ogni anno.

Il Responsabile del Settore Servizi alla Persona con propria Determinazione potrà definire diverse e particolari modalità, concordate col concessionario.

In caso di rinegoziazione il contributo sarà ridefinito.

c) le spese per manutenzioni straordinarie che l'Amministrazione Comunale ritenga necessarie per il funzionamento degli impianti, eccetto quanto contenuto all'art. 5);

d) le pratiche per il rinnovo dei Certificati di Prevenzione Incendi (CPI) e gli interventi per l'adeguamento alle norme di sicurezza ed antincendio per gli impianti oggetto della presente convenzione.

Il Gestore dovrà provvedere al pagamento del 50% delle spese di gas, energia elettrica, acqua e telefono del solo campo da calcio "F. Mengato" con aree scoperte, spogliatoi, sala polivalente, uffici ecc. il restante importo del 50% rimarrà a carico del Comune. Per tutta la procedura inerente le bollette il gestore intratterrà rapporti con l'Ufficio Tecnico Comunale.

ART. 7 - DEPOSITO CAUZIONALE

Per la particolare natura della gestione e della reciprocità degli oneri, il gestore viene esonerato dalla prestazione di deposito cauzionale.

ART. 8 - TARIFFE

Il Gestore, ai sensi e con le modalità previste dal Regolamento Comunale per la gestione e l'uso degli impianti sportivi, è autorizzato ad introitare dagli utenti dell'impianto le tariffe approvate con provvedimenti dell'amministrazione comunale. Il Gestore s'impegna ad esporre in luoghi ben visibili all'interno dell'impianto, le tariffe d'uso vigenti.

ART. 9 - MODALITÀ DI GESTIONE

Il Gestore permetterà ed agevolerà le visite periodiche che i tecnici ed i funzionari del Comune riterranno di effettuare. Il Comune potrà prescrivere l'attuazione di quei lavori manutentivi ordinari che si dovessero rendere necessari.

Il Gestore presenterà al Comune relazione annuale sulla situazione dell'impianto. Il Comune si riserva di chiedere gli elementi giustificativi ed integrativi a sostegno di quanto dichiarato. La mancata presentazione della relazione di cui ai punti precedenti può essere motivo di revoca della presente convenzione.

ART. 10 - PUBBLICITÀ COMMERCIALE

Il gestore ha il diritto di esclusiva per l'eventuale pubblicità commerciale all'interno dell'impianto. Si precisa che ai fini dello sfruttamento pubblicitario dell'impianto sportivo il Gestore dovrà adeguarsi alla disciplina stabilita dai Regolamenti comunali vigenti in materia di applicazione del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari e per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.

Le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe d'uso degli impianti sportivi e dalla pubblicità confluiscono direttamente nel bilancio del gestore e vengono utilizzate a copertura dei costi di gestione e reinvestite nel miglioramento degli impianti.

ART. 11 - RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E PER DANNI

Il Gestore è l'unico e solo responsabile della gestione e del funzionamento dell'impianto, dei rapporti con gli utenti, con il proprio personale e con terzi: in specifico il Gestore solleva il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità conseguente a tali rapporti. Esso inoltre sarà responsabile di qualsiasi danno od inconveniente che possano derivare a persone e cose a seguito dell'uso

dell'impianto, sollevando quindi il Comune da ogni responsabilità diretta od indiretta dipendente dall'esercizio della concessione.

Il Gestore stipulerà una polizza di assicurazione con capitali non inferiori a € 500.000,00 in caso di morte e/o in caso di invalidità permanente contro gli infortuni che potessero colpire gli utenti del servizio e gli operatori. Si impegna inoltre a stipulare polizza per responsabilità civile verso terzi, incluso il Comune e verso i prestatori di lavoro con massimale unico non inferiore a € 1.500.000,00 a copertura dei danni cagionati nel corso dell'attività.

ART. 12 - ONERI FISCALI

Il Gestore è direttamente responsabile di qualsiasi onere fiscale e contributivo derivante sia dalle attività sue proprie che da quelle connesse alla gestione, sollevando completamente il Comune.

ART. 13 - DECADENZA E REVOCA

Il Comune si riserva la facoltà di dichiarare la decadenza del Gestore nel caso in cui si verificano gravi disfunzioni nella gestione, tali da pregiudicare l'esercizio delle attività dell'impianto, anche con riferimento a situazioni di carattere igienico-sanitario, nonché in caso di grave inadempimento agli obblighi assunti. E' fatto salvo il risarcimento dei danni al Comune.

Agli effetti di cui al punto precedente, sono sempre considerati inadempimenti gravi:

- utilizzo degli impianti concessi per scopi diversi da quelli previsti dalla presente convenzione;
- ripetuta inosservanza di disposizioni contenute nella presente convenzione;
- mancata attivazione delle coperture assicurative previste dai precedenti articoli 11 e 12 della presente convenzione.

Per motivi di pubblica utilità il Comune potrà revocare o sospendere temporaneamente, anche senza preavviso, la vigenza della presente convenzione, senza che ciò comporti alcun diritto di risarcimento o indennizzo per il Gestore.

ART. 14 RECESSO DEL GESTORE

Il Gestore può recedere dalla presente convenzione prima della scadenza, previo preavviso di almeno 6 (sei) mesi con lettera raccomandata A/R

ART. 15 – PROROGA

Il Gestore accetta incondizionatamente l'eventuale proroga della presente convenzione al suo scadere qualora si renda necessario nel rispetto delle disposizioni di legge.

ART. 16 – DICHIARAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 136/2010 “PIANO STRAORDINARIO CONTRO LE MAFIE, NONCHE’ DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA NORMATIVA ANTIMAFIA”.

In attuazione degli obblighi previsti dalla legge 136/2010 il Gestore dichiara di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge in oggetto.

Le parti danno atto che il contratto può essere risolto in attuazione all'art. 1456 c.c. laddove la Stazione Appaltante ritenga di avvalersi della clausola risolutiva espressa, allorché le transazioni in oggetto del contratto vengano effettuate senza l'utilizzo di banche o della Società Poste Italiane S.P.A.

Il Gestore dichiara inoltre che ogni eventuale subcontratto inerente il presente rapporto negoziale conterrà, a pena di nullità, un'espressa clausola di rispetto circa gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010.

ART. 17 – DICHIARAZIONE DI CUI AL D. LGS N° 39/2014 “LOTTA CONTRO LO SFRUTTAMENTO MINORILE SOTTO L'ASPETTO SESSUALE E DELLA PORNOGRAFIA”.

In attuazione degli obblighi previsti dal decreto legislativo n. 39 del 4 marzo 2014, attuativo della Direttiva Comunitaria 2011/93, finalizzato alla lotta contro lo sfruttamento minorile sotto l'aspetto sessuale e la pornografia ed in particolare l'art 25 bis al D.P.R. n. 313/2002 il Gestore dichiara di assumere tutti gli obblighi relativi alla richiesta di certificato penale del casellario giudiziale dal quale risulti l'assenza di condanne ai sensi degli articoli 600- bis, 600 – ter, 600 – quater, 600 – quinquies, 609 – undices del codice penale e l'assenza di misure interdittive che comportino il

divieto di contatti diretti e regolari con minori per le figure che sono impiegate allo svolgimento di attività professionali organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori.

ART. 18 – CANONE DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI

Il Gestore verserà al Comune di Selvazzano Dentro il corrispettivo complessivo di €.....iva.....inclusa, a titolo di canone per l'utilizzo degli impianti sportivi di Caselle: palestra "M.Kolbe in orario extrascolastico, campo da calcio F. Mengato con annessa perinenze ed aree scoperte (spogliatoi, sala polivalente, uffici ecc.).

ART. 19 - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

E' prevista la rinegoziazione nei termini di legge e per quanto previsto dal codice civile in materia. Per quanto non espressamente previsto e regolamentato dalla presente convenzione, si rinvia alle norme del Codice Civile, in quanto applicabili, nonché del Regolamento Comunale per la gestione ed uso degli impianti sportivi comunali.

Le controversie che insorgessero sull'interpretazione della presente convenzione saranno deferite al Foro di Padova.

Le spese inerenti al presente atto, imposte, tasse e quant'altro occorra per dare corso legale alla convenzione, immediate e future, sono a carico del Gestore.

La convenzione non sarà impegnativa per il Comune sino a che non interverrà ogni approvazione di legge mentre è fin da ora impegnativa per il Gestore.

La registrazione del presente atto avverrà solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 - II comma - del D.P.R. 26.4.1986, n. 131; gli eventuali oneri di registrazione sono a carico del soggetto registrante. Selvazzano Dentro,

Per il Comune di SELVAZZANO DENTRO

Il Gestore

